



Delibera n. 140/2021

06 Luglio 2021

Allegato P al Verbale n. 04/2021

Oggetto: Convenzione Operativa INGV – OGS Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale nell'ambito del programma delle attività di ricerca e tecnologiche della JRU EMSO ITALIA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale - Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020;
- VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio dell'Unione Europea e successive modifiche e integrazioni relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC);
- VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2016/1757 della Commissione, relativa all'istituzione di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca relativo all'Osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino e della colonna d'acqua - ERIC EMSO, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 1 Ottobre 2016;
- VISTO il Decreto Ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli Enti e le Istituzioni di ricerca, con il quale il MIUR ripartisce i finanziamenti necessari per la partecipazione italiana agli ERIC sotto la voce «attività di ricerca valenza internazionale» e in particolare, l'art. 1 comma 3 che prevede testualmente " I contributi per la partecipazione agli ERIC, o ai progetti da questi realizzati, sia nella forma in-kind sia di contributi finanziari a valere sul FOE, questi ultimi come determinati nella relativa tabella riferita alle " Attività di ricerca a valenza



internazionale" costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci dei medesimi ERIC, anche mediante eventuale trasferimento diretto";

- VISTA la richiesta con la quale il Coordinatore delle attività di ricerca a valenza internazionale nell'ambito dell'Infrastruttura EMSO, dott.ssa Laura Beranzoli, ha illustrato la finalità delle attività proposte e trasmesso la bozza di Convenzione operativa tra INGV e OGS Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, nell'ambito del programma delle attività di ricerca e tecnologiche della JRU EMSO ITALIA;
- VISTA la bozza di Convenzione e le disposizioni in esso contenute;
- VALUTATA l'opportunità di sottoscrivere gli atti suddetti secondo le modalità e le disposizioni contenute nello schema tipo allegato;
- ACCERTATA la copertura finanziaria sui fondi EMSO MIUR disponibili per l'esercizio finanziario 2021 sull'Obiettivo Funzione 0530.010;
- VALUTATE le esigenze scientifiche tecnologiche e gestionali dell'istituto;
- Su proposta del Presidente

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa è approvato lo schema di Convenzione Operativa tra INGV e OGS Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale nell'ambito del programma delle attività di ricerca e tecnologiche della JRU EMSO ITALIA, allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Viene dato mandato al Presidente alla sottoscrizione definitiva degli atti.

Firmato il 13/07/2021

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13/07/2021

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

CONVENZIONE OPERATIVA
NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DELLA JRU EMSO-ITALIA

TRA

L' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con sede in Roma alla Via di Vigna Murata 605, rappresentato dal suo Presidente Prof. Carlo Doglioni nato a Feltre (BL) il 25 gennaio 1957 nel seguito definito "INGV"

E

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS con sede in Sgonico (TS) in Borgo Grotta Gigante n. 42/c, rappresentato dal suo Presidente pro tempore Prof. Nicola Casali nato a Livorno (LI) il 29/09/1965, di seguito indicato con "OGS" o "La Parte" e congiuntamente definite "Le Parti"

PREMESSO

- che l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV è stato costituito con il Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381;
- che l'INGV è ente di ricerca che ha come fine primario la ricerca vulcanologica e geofisica nei suoi vari aspetti al fine di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati;
- che lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificata con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 e del 15 settembre 2017 n. 501/2017 del 21 dicembre 2017, e pubblicato sul Sito web INGV (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 27 del 2 febbraio 2018) prevede all'Art. 2 comma 5 che *"il MIUR si avvale dell'INGV che realizza, in qualità, di "Representing Entity" la partecipazione italiana alle Infrastrutture di Ricerca di livello e priorità pan-europee attraverso gli "European Research Infrastructure Consortium" (ERIC) nonché per la promozione, il sostegno e il coordinamento italiano a organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della ricerca geofisica, vulcanica e ambientale"*;
- che OGS (*La Parte*) è un ente di ricerca costituito con Legge 11 febbraio 1958, n. 73 con come fine primario la ricerca e lo sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;
- che con Decisione di Esecuzione (UE) 2016/1757 della Commissione Europea del 29 settembre 2016 è stato istituito un Consorzio Europeo per un Infrastruttura di Ricerca EMSO ERIC cui partecipano Paesi europei;
- che l'infrastruttura EMSO ERIC è costituita da osservatori fissi di fondo mare e della colonna d'acqua per misure continue di variabili oceanografiche, geofisiche, bio-geochimiche, biologiche gestiti da istituti e organizzazioni dei paesi aderenti a EMSO ERIC;
- che compito principale di EMSO ERIC è il coordinamento e la gestione degli osservatori dell'infrastruttura pan-europea EMSO per il loro sviluppo tecnologico e mantenimento e per la gestione dell'accesso;
- che la partecipazione dell'Italia a EMSO ERIC è coordinata dall'INGV indicato *Representing Entity* dal MIUR nell'allegato 5 allo Statuto di EMSO ERIC pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea numero C363/18 del 01.10.2016;

- che, con Accordo di Collaborazione entrato in vigore in data 15.09.2015, è stata costituita la *Joint Research Unit* EMSO-Italia (di seguito JRU), coordinata dall'INGV, volta al coordinamento delle attività di ricerca e sviluppo quale contributo alla partecipazione italiana a EMSO ERIC;
- che il MIUR con nota AOODGRIC.REGISTRO UFFICIALE n. 15354 del 19.09.2017, ha formalmente riconosciuto l'utilità della JRU EMSO-Italia, quale strumento di collaborazione tra enti di ricerca ed altre istituzioni nel settore delle Scienze Marine;
- che il Decreto Ministeriale per il riparto del Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di ricerca, ripartisce i finanziamenti necessari per la partecipazione italiana agli ERIC sotto la voce «attività di ricerca a valenza internazionale»;
- che il suddetto decreto prevede testualmente all'art. 1 comma 3 che «I contributi per la partecipazione agli ERIC, o ai progetti da questi realizzati, sia nella forma in-kind sia di contributi finanziari a valere sul FOE, questi ultimi come determinati nella relativa tabella riferita alle 'Attività di ricerca a valenza internazionale' costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci dei medesimi ERIC, anche mediante eventuale trasferimento diretto»;
- che per l'esecuzione del Piano di Attività Annuale della JRU è prevista la predisposizione, negoziazione e stipula di una convenzione di ricerca per la realizzazione degli obiettivi della JRU;
- che le Parti con la presente Convenzione Operativa istituiscono una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni finalizzata a garantire il conseguimento dell'interesse pubblico nella ricerca scientifica;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'INGV con delibera n. 100 del 2019 ha approvato il piano finanziario EMSO MIUR per il 2019;
- che l'Assemblea Generale della JRU EMSO-Italia, costituita dai rappresentanti degli enti sottoscrittori della JRU, in data 14 maggio 2019 ha preso visione dello schema della presente Convenzione Operativa;
- che con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INGV n. 140/2021 del 06/07/2021, lo schema della presente Convenzione operativa è stato approvato da parte del Consiglio di Amministrazione dell'INGV;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse e Allegati

Le premesse e i seguenti allegati sono parte integrante della presente Convenzione:

Allegato 1 – Programma delle Attività di Ricerca e Tecnologiche

Allegato 2 – Linee Guida per la Gestione e Rendicontazione

Allegato 3 – Scheda di Rendicontazione Tecnico-scientifica

Allegato 4 – Scheda di Rendicontazione Finanziaria

Allegato 5 – logo JRU EMSO-Italia

In particolare, l'Allegato 1 disciplina il piano delle attività che OGS dovrà eseguire identificando e dettagliando le attività di ricerca e tecnologiche nonché i prodotti attesi, la relativa tempistica, il personale che partecipa al programma, il referente delle attività e il contributo finanziario assegnato dall'INGV e il contributo in-kind.

Le Parti dichiarano di aver preso visione di tutti gli allegati e ne accettano integralmente le disposizioni ivi contenute.

Le spese che verranno sostenute in funzione del piano delle attività che OGS dovrà eseguire, dovranno essere pertinenti e attinenti allo stesso ai fini della rendicontazione.

Le somme corrisposte per la realizzazione delle attività, qualora non sostenute interamente, rimangono spese non sostenute a carico di OGS e dovranno essere restituite all'INGV; in caso di mancata restituzione, l'INGV rimane creditore e la responsabilità della mancata restituzione sarà a carico di OGS.

Articolo 2 – Oggetto

Oggetto della presente Convenzione sono le attività specificate nell'Allegato 1 "Programma delle attività di ricerca e tecnologiche di OGS connesse alla partecipazione italiana all'Infrastruttura di Ricerca europea EMSO e piano finanziario".

L'INGV, nell'ambito delle attività istituzionali previste dall'Accordo di Collaborazione per la costituzione della JRU EMSO-Italia, curerà il coordinamento e la valutazione delle attività.

Articolo 3 – Contributo finanziario

Le Parti concordano che il piano di spesa necessario alla realizzazione delle attività di ricerca e tecnologiche proposte è dettagliato nell'Allegato 1.

OGS si impegna a seguire le linee guida della rendicontazione di cui all'Allegato 2.

E' fatta salva all'INGV la facoltà di chiedere integrazioni o modifiche alla documentazione presentata entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.

L'INGV corrisponderà a OGS un contributo alle spese per le attività di ricerca e tecnologiche di cui all'Allegato 1, a valere sul FOE (Fondo Funzionamento Enti di Ricerca) dell'INGV sotto la voce "Attività di Ricerca a Valenza Internazionale", complessivamente pari ad Euro Novantunomilla/00 (€ 91.000,00) per la durata della presente convenzione.

L'importo deve intendersi quale puro ristoro, in assenza di corrispettivo, per le attività di ricerca e tecnologiche obiettivo della presente convenzione. A tal fine si fa riferimento all'Allegato 1 per le spese di cui è stato concordato il rimborso e all'Allegato 4 per produrre la giustificazione delle spese sostenute.

Ai sensi dell'Art. 2 (comma 3, lettera a) DPR 633/1972 e successive modifiche e integrazioni, il contributo alle spese di ricerca non è soggetto ad IVA. Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità;

- 80 % alla sottoscrizione della presente Convenzione Operativa;
- 20 % a saldo e previa approvazione della rendicontazione finale e previa applicazione di compensazioni per spese non riconosciute a rimborso.

I trasferimenti in favore di OGS avverranno a presentazione della nota di debito e dei dati relativi al conto corrente dedicato in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 e 7 della legge 136/2010.

Articolo 4 - Gestione e rendicontazione

La rendicontazione delle attività tecnico scientifiche descritte nell'Allegato 1 dovrà essere effettuata mediante la compilazione di relazioni tecnico-scientifiche sullo stato di avanzamento delle attività. Tali relazioni dovranno essere recapitate entro gennaio 2022. La valutazione della rispondenza dello stato delle attività eseguite a quanto previsto nell'Allegato 1, verrà effettuata dal Coordinatore delle attività di ricerca a valenza internazionale dell'INGV nell'ambito dell'infrastruttura EMSO (di seguito "Coordinatore delle attività a valenza internazionale") entro marzo 2022.

L'INGV, in caso di relazioni carenti delle informazioni necessarie a comprendere lo stato di avanzamento delle attività, si riserva di chiedere alla Parte integrazioni e dettagli ulteriori.

L'INGV si riserva la facoltà di effettuare verifiche, constatazioni e accertamenti sul regolare svolgimento delle attività previste nella presente Convenzione e nel relativo Allegato 1, nonché di formulare eventuali proposte per l'approfondimento, l'integrazione e lo sviluppo di singoli aspetti.

La rendicontazione finanziaria delle attività dovrà essere conforme alle disposizioni previste nell'Allegato 2 e l'Allegato 4.

Le spese dovranno essere conformi con il piano finanziario riportato nell'Allegato 1, qualora le spese rendicontate non fossero riconosciute dal MIUR, l'INGV non potrà corrispondere le relative somme.

Le somme corrisposte per la realizzazione delle attività, qualora non sostenute interamente ovvero in modo difforme alle linee guida di rendicontazione rimangono spese non sostenute a carico di OGS e dovranno essere restituite all'INGV ovvero non saranno riconosciute. In tal caso l'INGV si intenderà manlevato da ogni responsabilità e i relativi oneri resteranno a carico della Parte inadempiente.

Qualora i costi effettivamente accettati risultassero inferiori al contributo trasferito, il beneficiario dovrà restituire a INGV la quota in eccedenza entro 60 giorni dalla comunicazione dell'INGV.

La rendicontazione finale, sulla base dell'Allegato 4 unitamente alla relazione scientifica dell'attività svolta, secondo lo schema riportato in Allegato 3, dovranno essere inviate debitamente firmate dal responsabile legale della Parte.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successive modificazioni, tutti i documenti oggetto della rendicontazione dovranno essere presentati su supporto informatico, comprendendo l'evidenza formale della registrazione contabile.

Articolo 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. mod., l'INGV si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità assoluta del presente Convenzione.

L'INGV si impegna a norma di legge ad inserire il codice CUP che identifica la fonte del contributo su tutti i documenti di spesa e di pagamento ove e come previsto dalla vigente normativa.

OGS si impegna a adottare un CUP 'derivato' da quello comunicato da INGV e a riportato su tutti i documenti di spesa e di pagamento ove e come previsto dalla vigente normativa.

L'INGV si impegna a dare immediata comunicazione alla Parte e alla prefettura – Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3 comma 1 L.136/2010, i pagamenti verranno effettuati dall'INGV a mezzo di mandato di pagamento bancario.

La Parte ha comunicato all'INGV gli estremi identificativi del seguente Conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche:

BANCA D'ITALIA – Tesoreria dello Stato – Sezione di Trieste

IBAN : IT74M0100003245231300033821

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono:

- a) Paola Del Negro nata a Udine (UD) il 18/07/1959 - C.F. PDNPLA59L58L483M;
- b) Francesco Callegari nato a Padova il 29/01/1962 - C.F. CLLFNC62A29G224G;
- c) Paolo Vascotto nato a Trieste il 24/04/1957 - C.F. VSCPLA57D24L424R;
- d) Marzia Micottis nata a Udine (UD) il 03/11/1963 - C.F. MCTMRZ63S43L483Z

La Parte sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'INGV, le eventuali variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra sempre nel rispetto della citata legge n. 136/2010; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 6 – Oneri fiscali

Le attività che formano oggetto del presente Convenzione in quanto attività istituzionali di carattere scientifico, tecnologico e applicativo, sono non imponibili IVA ai sensi del combinato disposto del comma 3 art. 2 lett. a) e comma 1 art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Pertanto, ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'attività di realizzazione di attività scientifiche, tecnologiche e applicative svolte in virtù del presente Convenzione, non si considerano attività commerciali ex art. 2195 cod. civ. e nelle fattispecie previste dall'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382.

Articolo 7 – Durata

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data di sottoscrizione avrà una durata fino al 31 dicembre 2021.

Le Parti concordano nella possibilità di permettere ulteriori rinnovi, previo apposito provvedimento, ciascuno pari ad un periodo non superiore a 12 mesi e comunque, non oltre la durata dell'accordo JRU EMSO-ITALIA.

Le Parti concordano, fin da ora, che la Convenzione potrà avere termine in data antecedente a quella prevista al comma 1 con accordo esplicito delle Parti.

Resta inteso che, nel caso di chiusura anticipata, il contributo massimo riconosciuto non potrà essere superiore al totale delle spese rendicontate e accettate.

Le eventuali somme già trasferite, non rendicontate o rendicontate e non accettate, dovranno essere restituite all'INGV entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione dell'importo da restituire.

Articolo 8– Responsabilità

Le Parti concordano nel definire i seguenti ruoli riferiti alle attività contemplate dalla presente convenzione: un referente tecnico-scientifico per ognuna delle Parti

Per INGV: il Coordinatore delle attività a valenza internazionale connesse all'infrastruttura EMSO

Per OGS: Vanessa Cardin

Articolo 9 – Codice Unico di Progetto

Contestualmente alla firma dell'accordo l'INGV provvederà a comunicare alla Parte il Codice Unico di Progetto (CUP) per la propria quota di competenza. Tale codice dovrà essere riportato in ogni atto amministrativo relativo al progetto congiuntamente al logo della JRU EMSO-Italia (vedi allegato 5).

Articolo 10 - Recesso, sospensione e restituzione contributi versati

E' ammesso il recesso dalla convenzione solo per comprovate gravi cause, sopravvenute indipendentemente dalla volontà delle Parti stesse.

In tale eventualità, le attività regolarmente effettuate saranno compensate proporzionalmente al contributo concordato. La valutazione dell'importo sarà commisurata alle attività e comunicata dall'INGV.

La valutazione della rispondenza delle attività eseguite a quanto previsto nell'Allegato 1, verrà effettuata dal Coordinatore delle attività a valenza internazionale.

Qualora sia verificata la non rispondenza tra attività realizzate e il progetto di ricerca, l'INGV chiederà formali chiarimenti alla Parte e, qualora le delucidazioni fornite non fossero sufficienti, si riserva di non procedere al pagamento della successiva quota di contributo e, se del caso, di richiedere la restituzione di quanto già trasferito.

Articolo 11 - Utilizzo dei risultati (Data Policy)

OGS assume la piena titolarità dei dati prodotti e delle pubblicazioni conseguite come risultato delle attività di cui all'Allegato 1 e il corrispondente Legale rappresentante pro tempore della Parte ne gestisce possibili azioni quali l'attribuzione delle Licenze, i termini di utilizzo dei dati, le limitazioni di responsabilità nell'utilizzo dei dati, l'assegnazione degli Identificatori Persistenti (es. DOI) e la sottoscrizione di accordi per la condivisione degli stessi. Nel caso di dati prodotti congiuntamente ad altre Parti, le Parti coinvolte si cureranno di dotarsi di accordi - possibilmente pubblicamente accessibili- che chiariscano il contributo di ciascuna Parte e che in special modo definiscano quale sia la Parte demandata eventualmente alla gestione dell'accesso ai dati per conto delle altre Parti che potrà ad esempio siglare un accordo per la fornitura del servizio di accesso ai dati.

Le Parti concordano di adottare principi specifici per la gestione dei dati oggetto della presente Convenzione, conformi al contesto giuridico vigente nazionale, europeo e internazionale.

Articolo 12 – Controversie

In caso di controversie le Parti concordano fin da ora di trovare soluzione per le vie bonarie.

In mancanza di accordo il Foro competente a giudicare tutte le controversie che dovessero sorgere tra le

Parti è, in via esclusiva, quello di Roma.

Articolo 13 - Privacy

I dati personali forniti e acquisiti saranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati con particolare riferimento agli obblighi conseguenti.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e pertanto acconsentono che i dati personali forniti in conseguenza e in corso di esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i propri fini, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Convenzione.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati).

Articolo. 14 - Registrazione

Il presente Convenzione è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa Parte II del DPR n. 131/1986 e della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 108 del 04/07/2001.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Tariffa Parte I articolo 2.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'INGV. con costi che verranno equamente ripartiti tra le Parti.

La presente Convenzione avrà piena efficacia a decorrere dalla sua sottoscrizione, dalla cui data può avvenire l'erogazione dell'80% del contributo finanziario di cui all'Art. 3.

Il presente Convenzione è sottoscritto in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'Articolo 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Per INGV Prof. Carlo Doglioni F.to digitalmente	Per OGS Prof. Nicola Casagli F.to digitalmente
---	--

ALLEGATI

Allegato 1 – Programma delle Attività di Ricerca e Tecnologiche

Allegato 2 – Linee Guida per la Gestione e Rendicontazione

Allegato 3 – Scheda di Rendicontazione Tecnico-scientifica

Allegato 4 – Scheda di Rendicontazione Finanziaria

Allegato 5 – logo JRU EMSO-Italia

BOLZA